




UniBa

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BARI
ALDO MORO



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union




MODULO JEAN MONNET

GLI SNODI DEL PROCEDIMENTO PROBATORIO TRANSNAZIONALE


16.11.2023

AVV. FRANCESCO ZACCARIA

- ▶ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 - ▶ 1) POSTMODERNITA'
 - ▶ 2) RAZIONALITA' MATERIALE CHE LO ALLONTANA DA RIGIDI SCHEMI CODICISTICI
 - ▶ Dalla legalità normativa alla legalità giudiziale → conformità dell'azione allo scopo
- 

▶ PARTE PRIMA

▶ **IL PROCEDIMENTO DI
EMISSIONE DELL'OEI**

- ▶ LA NUOVA COOPERAZIONE IN MATERIA PROBATORIA
 - ▶ In precedenza: frammentarietà di fonti normative (convenzioni multilaterali, bilaterali, atti legislativi del Consiglio d'Europa, diritto interno)
 - ▶ Il risultato probatorio in effetti è risultato di un complesso iter procedimentale
 - ▶ A) ricerca
 - ▶ B) ammissione
 - ▶ C) assunzione
 - ▶ D) valutazione
 - ▶ Tali 4 stadi devono essere contemperati tra
 - ▶ -efficienza processuale
 - ▶ -tutela dell'individuo
 - ▶ -esigenza di accertamento
- 

- ▶ LIBRO VERDE SULLA RICERCA DELLE PROVE IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI E SULLA GARANZIA DELLE LORO AMMISSIBILITA' (COM2009-624 BRUXELLES, 11.11.2009)
- ▶ Con cui si è voluto introdurre un unico strumento europeo di acquisizione transnazionale delle prove, che pur basato sul principio del MUTUO RICONOSCIMENTO, non rinunciasse ad una certa flessibilità

PRIMO TENTATIVO DI ARMONIZZAZIONE

- ▶ PERTANTO NASCE LA DIRETTIVA 2014/41/ue DEL 3.4.2014 SULL'ORDINE DI INDAGINE EUROPEO (O.E.I)



- ▶ RINUNCIA ALLA PIENA ATTUAZIONE DEL MUTUO RICONOSCIMENTO
- ▶ PRIVILEGIA LA MUTUA ASSISTENZA
- ▶ HA PORTATA ORIZZONTALE
- ▶ PUO' ESSERE UTILIZZATO PER QUALSIASI PROVA SI VOGLIA OTTENERE DA UN ALTRO ORDINAMENTO (prove reali, documentali, dichiarative – anche in tele o videoconferenza – intercettazioni, operazioni sotto copertura)

CARATTERISTICHE DELL'OEI

- ▶ Divieto di determinate modalità di acquisizione (ad es. art. 188 c.p.p.)
- ▶ Coinvolgimento delle parti processuali nell'attività istruttoria
- ▶ Controllo su atti irripetibili

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEGLI ATTI

- ▶ La direttiva 2014/41/UE è stata recepita da
- ▶ D. lgs 21.6.2017 n. 108
- ▶ Risente del carattere IBRIDO dell'OEI (mutuo riconoscimento e mutua assistenza)

D. LGS 21 GIUGNO 2017 N. 108

- ▶ IN QUALE PROCEDIMENTO PUO' ESSERE CHIESTO L'OEI?
- ▶ A) PROCEDIMENTO PENALE – art. 4 lett. a)
- ▶ B) PROCEDIMENTO PER APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE (non personale in quanto quest'ultima è ovviamente legata alla persona ed al territorio in cui si trova)
- ▶ I BENI invece possono essere dislocati in vari territori

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ▶ 1° condizione: L'OEI deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato A) – un modulo prestabilito
- ▶ 2° condizione: specifiche indicazioni (art. 30)
 - ▶ - dati dell'Autorità di emissione perché quella di esecuzione deve verificarne la competenza
 - ▶ - oggetto
 - ▶ - ragioni su cui si fonda la richiesta
 - ▶ - dati utili all'individuazione della persona interessata
 - ▶ - descrizione sommaria del fatto per cui si procede
 - ▶ - indicazione delle norme di legge violate (verifica della clausola della doppia incriminazione)
 - ▶ - sintetica descrizione dell'atto di indagine o di prova richiesti

CONTENUTO

- ▶ Art. 6 par. 2 della Direttiva: stabilisce le seguenti condizioni di emissione dell'OEI
- ▶ -a) necessità
- ▶ -b) proporzionalità
- ▶ -c) disponibilità in un caso interno analogo (*l'oei è emesso per il compimento di un atto alle condizioni stabilite dalla legge italiana così scongiurando ogni pericolo che si vogliano aggirare tramite l'OEI limiti e vincoli posti dal diritto interno*)
- ▶ Nello stesso Allegato A) vi è la richiesta di certificazione da parte dello Stato di emissione della sussistenza dei 3 requisiti indicati
- ▶ Una precisazione: del D.lgs non compaiono le voci b) e c) perché si ritiene che la proporzione sarebbe immanente al sistema interno (intercettazioni solo per alcuni reati; ispezioni e perquisizioni)

...IN PARTICOLARE: PER ATTI COERCITIVI O
CHE INCIDONO SU DIRITTI FONDAMENTALI

- ▶ - NECESSITA'
- ▶ - IDONEITA'
- ▶ - PROPORZIONALITA' IN SENSO STRETTO

PROPORZIONALITA':

- ▶ 1) **GIUDICE** (solo quando devono essere compiuti atti che richiedono l'intervento del giudice)
- ▶ 2) **PUBBLICO MINISTERO**
- ▶ Ad es: artt. 43 e 44 indicano nel solo PM come organo competente ad emettere OEI per intercettazioni (ma nel diritto interno vi è autorizzazione del giudice, art. 267 c.p.p.). E' necessario rispettare i vincoli della legge italiana, a pena di inutilizzabilità

SOGGETTI COMPETENTI AD EMETTERE OEI

- ▶ LETTURA MINIMALISTA del ruolo del difensore: mero diritto alla richiesta dell'OEI cui deve accompagnarsi solo un dovere di rispondere con decreto motivato – art. 31 D. lgs 108
- ▶ Il solo difensore dell'indagato/imputato (non della persona offesa)
- ▶ Anche l'art. 727 c.p.p. esclude il contatto diretto tra difesa e Autorità Estera
- ▶ Vi è quindi un potere di richiesta da parte del difensore, ma «mediato» dall'Autorità Giudiziaria; la cooperazione giudiziaria infatti, è pur sempre un prerogativa degli Stati →
- ▶ Il decreto motivato del PM (in risposta alla richiesta del difensore) non è impugnabile
- ▶ L'ordinanza del giudice sarà invece impugnabile con la sentenza
- ▶ La mera ubicazione all'estero di una fonte istruttoria è VULNUS per la difesa

DIFENSORE

- ▶ Il difensore può a questo punto, svolgere indagini difensive all'estero per il processo interno?
- ▶ Primo orientamento: NO e gli eventuali elementi raccolti sarebbero inutilizzabili. In effetti neanche il PM ha questo potere
- ▶ Secondo orientamento: SI' attesa la natura privatistica dell'attività difensiva
- ▶ Terzo orientamento: SI' ma solo nei limiti in cui, non implicando la diretta formazione di atti a contenuto probatorio, non richieda l'intervento dell'autorità giudiziaria (foto in luoghi esteri, colloqui esplorativi)

INDAGINI DIFENSIVE

- ▶ Avviene tra A.G., con eventuale ausilio del Ministro della Giustizia
- ▶ Nella lingua dello Stato di esecuzione

TRASMISSIONE DELL'ORDINE ALL'AUTORITA' STRANIERA E L'ORDINE COLLEGATO

- ▶ «EQUILIBRISMO IBRIDO» DELL'OEI → MUTUO RICONOSCIMENTO, MUTUA ASSISTENZA, obbligo di attenersi a procedure indicate dall'autorità di emissione
- ▶ Si può partecipare attivamente all'atto richiesto. Art. 29 → il PM può istituire una SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE, o partecipare direttamente, o delegare la PG
- ▶ L'Autorità di esecuzione – quando l'atto sollecitato non è previsto nel diritto interno o non è disponibile in un caso analogo – può far ricorso ad un atto diverso ma idoneo al raggiungimento dello scopo

ESECUZIONE

- ▶ 1) Se l'Autorità Estera ha posto condizioni di utilizzabilità degli atti, l'Autorità Italiana sarà vincolata al rispetto di tali condizioni (art. 729 comma 1 c.p.p.)
- ▶ 2) Se l'Autorità Estera non rispetta le modalità, gli atti saranno inutilizzabili quando l'invalidità è prevista dalla legge e comunque, nei confronti degli imputati i cui difensori non abbiano partecipato alla loro assunzione (art. 729 comma 2 c.p.p.)
- ▶ Per questo, anche se non previste, sono ammesse le ROGATORIE CONCELEBRATE o la DIRETTA PARTECIPAZIONE DELLA DIFESA ALL'ACQUISIZIONE DELL'ATTO previo accordo tra le Autorità

...SEGUE. ESECUZIONE

▶ PARTE SECONDA

▶ **IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE
DELL'OEI E I MARGINI NAZIONALI DI
RIFIUTO**

Decorative white lines consisting of several parallel diagonal strokes in the bottom right corner of the slide.

- ▶ ART. 4 COMMA 1 → LA COMPETENZA IN FASE ESECUTIVA E' STATA ATTRIBUITA AL **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA** PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO NEL QUALE DEVE COMPIERSI L'ATTIVITA' RICHIESTA, *METTENDO IN SOFFITTA L'ATTO DI EXEQUATUR DELLA CORTE D'APPELLO (DE AMICIS)*
- ▶ **RATIO** → VELOCIZZARE LE PROCEDURE investendo con immediatezza i soggetti ordinariamente dediti ad attività di indagine

IL TRAMONTO DELLA COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO

- ▶ ABROGAZIONE DEL 724 COMMA 1 BIS C.P.P. → ABOLIZIONE DEL RUOLO ATTRIBUITO ALLA CORTE DI CASSAZIONE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI COMPETENZA
- ▶ IN CASO DI CONFLITTO POSITIVO: IL PROCURATORE NEL CUI DISTRETTO DEVE ESSERE COMPIUTO IL MAGGIOR NUMERO DI ATTI.
- ▶ A PARITA' DI NUMERO DI ATTI, PROCURATORE NEL CUI DISTRETTO DEVE COMPIERSI L'ATTO DI MAGGIORE IMPORTANZA INVESTIGATIVA (ART. 4 COMMA 5) CRITICHE: GENERICITA'

CONFLITTI DI COMPETENZA TRA PROCURE

▶ 1) Oneri informativi:

- ▶ in caso di delitti ex art. 51 commi 3 – bis e 3 – quater si informa il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
- ▶ In ogni caso copia dell'OEI è trasmessa al Ministero della Giustizia
- ▶ Comunicazione all'autorità di emissione, dell'avvenuto ricevimento entro 7 giorni

AL MOMENTO DELLA RICEZIONE
DELL'OEI: ONERI INFORMATIVI

- ▶ Dopo aver adempiuto agli obblighi informativi, il Procuratore riconosce l'OEI con decreto motivato entro 30 giorni dalla sua ricezione o entro il termine diverso stabilito dalla Autorità di emissione e, comunque, non oltre il limite massimo di 60 giorni
- ▶ Notifica al difensore dell'indagato (il difensore straniero dovrà farsi affiancare da un difensore italiano, previo consenso dell'assistito)

2) TERMINI PER IL RICONOSCIMENTO E INFORMATIVA AL DIFENSORE

- ▶ Deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione (art. 4 comma 2)
- ▶ Se l'OEI ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, il provvedimento è adottato entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine o comunque senza ritardo
- ▶ Può accadere che si renda necessario anche intervento del GIP (atti coercitivi, audizione testi in videoconferenza)

ESECUZIONE IN SENSO STRETTO DELL'OEI

- ▶ In luogo della rigida applicazione della lex fori, come imporrebbe il principio del mutuo riconoscimento, è stata prevista una ibridazione di criteri: l'OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ E DELLE PROCEDURE DELLO **STATO DI EMISSIONE**, CON IL LIMITE DEL CONFLITTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DELLO STATO DI ESECUZIONE (eguaglianza, libertà, solidarietà all'interno del principio di dignità) (Lex fori temperata)
- ▶ Ratio: facilitare l'ammissione della prova dello Stato emittente, salvaguardando il diritto dello Stato richiesto
- ▶ Deroga: ritorna la disciplina domestica per le OPERAZIONI SOTTO COPERTURA, RITARDO OD OMISSIONE DI ATTI DI ARRESTO O DI SEQUESTRO, ATTI TIPICI DI P.G. PARTICOLARMENTE INVASIVI

MODALITÀ DI ESECUZIONE TRA LEX FORI E LEX LOCI

- ▶ Art. 8 recepisce art. 9 par. 4 della direttiva: **CONCELEBRAZIONE DELLE ROGATORIE**: possibilità che all'esecuzione partecipi anche l'Autorità di emissione. Promozione di una squadra investigativa comune
- ▶ Non viene riconosciuto spazio partecipativo alla difesa. Al massimo la difesa può fare richiesta di partecipazione, il cui accoglimento è rimesso alla discrezionalità dell'Autorità italiana

CONCELEBRAZIONE

- ▶ PRIMO CONTROLLO: SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO DI ESECUZIONE.
- ▶ ART. 10 → EVITARE IL FORUM SHOPPING: il ricorso ad un atto di indagine diverso da quello richiesto nell'OEI è obbligatorio in queste due ipotesi
- ▶ A) se l'atto non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione
- ▶ B) se non è disponibile in un caso interno analogo
- ▶ Se non sussistono altri atti idonei a conseguire lo stesso risultato, allora l'autorità di esecuzione deve comunicare all'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta
- ▶ Nei casi sub A) e B) → flessibilità rimessa allo Stato di esecuzione → il Procuratore, previa comunicazione all'autorità di emissione, provvede al compimento di uno o più atti diversi, ferma restando l'idoneità al raggiungimento del medesimo scopo (art. 9 comma 1)
- ▶ Non è altro che un tentativo di armonizzare, quantomeno in via embrionale, le legislazioni nazionali

CONTROLLO SU LEGALITA' E PROPORZIONALITA' DELLA MISURA

LIMITI ALLA FLESSIBILITA' RIMESSA ALLO STATO DI ESECUZIONE IN QUANTO VI E' GIA' ARMONIZZAZIONE EMBRIONALE TRA LEGISLAZIONI NAZIONALI

Si tratta di atti non coercitivi quali

- 1) Acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
- 2) Acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili dall'autorità giudiziaria
- 3) Audizione della persona informata sui fatti, teste, ct, perito, persona offesa, indagato, imputato, presenti nel territorio dello Stato
- 4) Compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto di inviolabilità del domicilio
- 5) Identificazione di persone titolari di uno specifico numero di telefono o indirizzo mail o indirizzo IP

LIMITI AL PRINCIPIO DI FLESSIBILITA'

- ▶ Sia in fase di emissione che in fase di esecuzione → spetta anche allo Stato di acquisizione della prova, verificare la possibilità di ricorrere ad un atto diverso quando quello scelto assicuri lo stesso risultato con mezzi «meno intrusivi». Si evitano così possibili rifiuti
- ▶ Se esiste un atto di indagine più proporzionato, che assicura il medesimo risultato, l'autorità di emissione deve farvi ricorso
- ▶ Ai sensi dell'art. 7 D. lgs 108/2017, la proporzione è collegata al sacrificio che può derivare ai diritti e alle libertà dell'imputato, non giustificato dalle esigenze investigative nel caso concreto, avendo come parametro la gravità dei reati
- ▶ Esempio → Se l'Italia riceve una richiesta di perquisizione domiciliare, si potrà valutare una mera istanza di esibizione, meno invasiva.
- ▶ Se l'OEI non appare proporzionato, lo Stato di esecuzione può comunicare tale circostanza allo Stato di emissione, il quale può modificare o ritirare la richiesta.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ART. 6 PAR 1 LETT. A

- ▶ In realtà, per la Direttiva, i motivi di rifiuto sono facoltativi, in quanto lo Stato di esecuzione deve avere un margine di discrezionalità.
- ▶ Tuttavia, paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna, hanno fatto una scelta diversa nelle leggi di recepimento, catalogando una serie di motivi di rifiuto obbligatorio (per alcuni autori – Marchetti – tali previsioni hanno il merito di determinare una uniformità di trattamento)

MOTIVI DI RIFIUTO: DA FACOLTATIVI A OBBLIGATORI

- a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
- b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
- e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11. (si veda slide successiva)
- g) Rispetto del principio di legalità

MOTIVI DI RIFIUTO. ART. 10

- ▶ si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:
- ▶ a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
- ▶ b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria;
- ▶ c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
- ▶ d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;
- ▶ e) identificazione di persone titolari di uno specifico numerotелефonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.
- ▶ N. 32 Reati di particolare gravità indicati nell'art. 11 punibili con una pena o misura di sicurezza della durata massima di 3 anni

DEROGHE ALLA LETTERA F)

- A) QUANDO DALL'ESECUZIONE PUO' DERIVARE PREGIUDIZIO ALLE INDAGINI O AL GIUDIZIO GIA' IN CORSO
- B) QUANDO LE COSE O I DATI OGGETTO DELLA RICHIESTA DI SEQUESTRO SONO GIA' SOTTOPOSTI A VINCOLO FINO ALLA REVOCA DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO

RINVIO DELL'ESECUZIONE



Il Procuratore trasmette senza ritardo i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta nonché i verbali di prove acquisite in altro procedimento

IL TRASFERIMENTO DELLE PROVE



- ▶ PUNTI DI FORZA DELL'OEI →
- ▶ SNELLEZZA (TRAMONTA LA CORTE D'APPELLO)
- ▶ PROPORZIONALITA' (VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLA RICHIESTA IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO, PROPORZIONE DELL'INTRUSIVITA' DELL'ATTO AL CASO CONCRETO)
- ▶ PUNTI DI DEBOLEZZA DELL'OEI →
- ▶ DIRITTO DI DIFESA – E' NECESSARIA PIU' CHE MAI UNA CULTURA DELLA DUAL DEFENCE

VERSO UNA CULTURA DELLA DUAL
DEFENCE



▶ PARTE TERZA

▶ LA DOPPIA INCRIMINAZIONE E LA
DEROGA PER I REATI DI LISTA POSITIVA

- ▶ L'AUTORITA' DI ESECUZIONE PUO' RIFIUTARE IL RICONOSCIMENTO O L'ESECUZIONE DI UN OEI SE LA CONDOTTA RIGUARDO ALLA QUALE E' STATO EMESSO L'ORDINE NON COSTITUISCA REATO IN BASE AL DIRITTO DELLO STATO DI ESECUZIONE

PRINCIPIO DELLA DOPPIA INCRIMINAZIONE

- ▶ ALLEGATO D) → LISTA POSITIVA (IL MOTIVO DI RIFIUTO NON RILEVA PER UNA SERIE DI REATI COME INDICATI NELL'AUTORITA' DI EMISSIONE SE IL FATTO SIA PUNIBILE NELLO STATO DI EMISSIONE CON UNA PENA MASSIMA NON INFERIORE A 3 ANNI O CON UNA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA)
- ▶ (SFRUTTAMENTO MINORILE, RICICLAGGIO, NARCOTRAFFICO, CRIMINALITA' INFORMATICA O AMBIENTALE)
- ▶ AD OGNI MODO, ANCHE IN DEROGA ALLA DOPPIA INCRIMINAZIONE, (TIPOLOGIA DEL FATTO) PUO' COMUNQUE SVOLGERSI ATTO DI INDAGINE (NATURA DELL'ATTO) NON INVASIVO (acquisizione di verbali, ascolto di testi ecc...)


DEROGA ALLA DOPPIA INCRIMINAZIONE

▶ PARTE QUARTA

▶ **L'ASSETTO DELLE IMPUGNAZIONI**

- ▶ EXEQUATUR DEL PROCURATORE (O DEL GIP SE PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA O SE RICHIESTO DALLO STATO ESTERO) → VAGLIO PRELIMINARE
- ▶ TALE EXEQUATUR PRECEDE LA FASE OPERATIVA VERA E PROPRIA ED E' L'OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI NELLA PROCEDURA
PASSIVA (RICHIESTA PROVENIENTE
DALL'ESTERO)

- ▶ **L'OGGETTO** DELL'IMPUGNAZIONE E' QUINDI IL **DECRETO DI RICONOSCIMENTO** DEL PROCURATORE
 - ▶ **SOGGETTI** LEGITTIMATI: DIFENSORE STRANIERO (e difensore d'ufficio in Italia) DELL'INDAGATO/IMPUTATO
 - ▶ **TERMINE: 5 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE**
 - ▶ **Il decreto di riconoscimento deve quindi essere motivato e comunicato al difensore**
- 

- ▶ 1) OPPOSIZIONE BASE AL GIP
- ▶ 2) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO AL GIP
- ▶ 3) OPPOSIZIONE A SEQUESTRO PROBATORIO

MEZZI DI IMPUGNAZIONE



- ▶ LEGITTIMATI ATTIVI: INDAGATO O SUO DIFENSORE
- ▶ TERMINI: 5 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE
- ▶ IL GIP, SENTITO IL PROCURATORE, DECIDE CON ORDINANZA A SEGUITO DI MERO CONTRADDITTORIO CARTOLARE
- ▶ L'ORDINANZA NON E' IMPUGNABILE
- ▶ IL PROCURATORE DEVE AVVISARE L'AUTORITA' DI EMISSIONE CIRCA L'IMPUGNAZIONE
- ▶ L'IMPUGNAZIONE NON SOSPENDE L'ORDINE

OPPOSIZIONE BASE

- ▶ MEZZO DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE QUANDO SPETTA AL GIUDICE COMPIERE L'ATTO (ART. 5)
- ▶ IN SEDE DI EXEQUATUR (RICONOSCIMENTO), IL GIP PUO' ANNULLARE IL DECRETO DEL PROCURATORE SE RICORRONO MOTIVI DI RIFIUTO EX ART. 10
- ▶ L'UDIENZA C'E' ED E' CAMERALE
- ▶ TERMINI: NON VI E' UN TERMINE ESPRESSO (E' AMMESSO ENTRO 5 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DALLA FISSAZIONE UDIENZA, OVVERO ENTRO 5 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA STESSA, OVVERO IN UDIENZA)

ANNULLAMENTO SU RICHIESTA

- ▶ SI SEGUONO LE FORME DEL RIESAME
- ▶ OGGETTO: DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL PROCURATORE, ATTO CHE PRECEDE IL SEQUESTRO
- ▶ NON VI E' UN TERMINE: IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA INTERNA (ART. 257 C.P.P.) SI POTREBBE DEDURRE CHE IL TERMINE E' DI 10 GIORNI

OPPOSIZIONE E SEQUESTRO AI FINI DI PROVA

- ▶ 1) NON AMMESSO NEL CASO DI OPPOSIZIONE BASE
- ▶ 2) AMMESSO NEL CASO DI ANNULLAMENTO SU RICHIESTA
- ▶ 3) AMMESSO SOLO PER VIOLAZIONE DI LEGGE NEL CASO DI OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO

RICORSO PER CASSAZIONE

- ▶ SOLO CONTRO L'ORDINE DI INDAGINE AVENTE PER OGGETTO IL SEQUESTO AI FINI DI PROVA (ART. 28)

IMPUGNAZIONE NELLA PROCEDURA ATTIVA

▶ PARTE QUINTA

▶ LA SFERA D'USO DELLE PROVE
RACCOLTE

- ▶ QUANTO ALLA UTILIZZABILITA' INTERNA DELLE PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO TRAMITE OEI, LA DIRETTIVA RINVIA ALLE SCELTE DEI SINGOLI STATI

SCELTE DEI SINGOLI STATI



- ▶ 1) Inutilizzabilità delle prove acquisite IN VIOLAZIONE DEI REQUISITI NAZIONALI DI AMMISSIBILITA'
- ▶ L'OEI infatti può essere emesso solo quando l'atto istruttorio avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo
- ▶ Ad es: diritto alla riservatezza: perquisizioni, sequestri, intercettazioni che nel nostro sistema necessitano di autorizzazione o convalida del giudice

REGOLE DI ESCLUSIONE IMPLICITE

- ▶ 2) Inutilizzabilità delle prove acquisite con LA TRASMISSIONE INFORMALE E L'INSTRADAMENTO
- ▶ Si tratta delle prove trasmesse da uno Stato all'altro, spontaneamente e senza formalità
- ▶ L'instradamento invece riguarda le intercettazioni: tecnica che consente di captare conversazioni che transitano in dispositivi o sistemi informatici situati all'estero, convogliandole in appositi nodi di comunicazione ubicati in Italia

SEGUE: REGOLE DI ESCLUSIONE
IMPLICITE

- ▶ 1) INUTILIZZABILITA' DELLE **INTERCETTAZIONI** EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PREVISTI DALLA LEX LOCI
- ▶ Si tratta dei risultati delle intercettazioni effettuate senza l'assistenza tecnica dello Stato straniero in cui si trova il dispositivo da intercettare
- ▶ Qui si tratta di violazione della LEX LOCI (se per la lex loci, l'intercettazione non è consentita in un caso analogo, allora lo Stato di esecuzione deve comunicare allo Stato di emissione che le intercettazioni non possono essere effettuate o devono essere interrotte)

REGOLE DI ESCLUSIONE ESPLICITE

- ▶ 2) LE PROVE ACQUISITE IN VIOLAZIONE DELLE MODALITA' DI RACCOLTA PREVISTE DALLA LEX FORI: IL **PARADIGMA DELL'ESCLUSIONE PROPORZIONATA**
- ▶ Si tratta della violazione del QUOMODO delle attività istruttorie (partecipazione del difensore, esame incrociato nella raccolta della prova dichiarativa)
- ▶ L'Autorità di esecuzione deve attenersi alle FORMALITA' e alle PROCEDURE espressamente indicate dall'Autorità di emissione, salvo che queste ultime siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione: quindi, in maniera elastica, l'Autorità di esecuzione deve valutare le modalità di acquisizione in maniera proporzionata

SEGUE: REGOLE DI ESCLUSIONE ESPLICITE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

